COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

44.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 1° APRILE 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BUCALOSSI**

INDICE

PAG.

Disegno e proposte di legge (*Seguito della discussione*):

Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari (2126);

PINTUS: Disposizioni in materia di protesto di cambiale ed altri titoli (952);

MICHELI PIETRO: Modifiche alle norme in materia di imposta sul bollo per la cambiale ed in materia di onorari e compensi dei pubblici ufficiali per la levata del protesto (1004);

MICHELI PIETRO ed altri: Disposizioni in materia di protesti cambiari (1384);

CAVALLARI ed altri: Modificazione alla legge 12 febbraio 1955, n. 79, concernente la pubblicazione dei protesti cambiari (2451) 563

PRESIDENTE . . 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579

CACCIATORE 564, 566, 567, 568, 571, 575, 576, 678

CASTELLI, *Relatore* 566, 567, 568, 569, 571, 572, 573, 574, 576, 577, 578, 579

COCCIA 564, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 575, 577, 578

GUIDI 578

LOSPINOSO SEVERINI 565, 566, 567, 569

MICHELI PIETRO . 565, 568, 570, 576, 578, 579

MUSOTTO 577, 578

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* . . 568, 569, 571, 572, 573, 574, 577, 578, 579

SABADINI 567, 568

VASSALLI 565, 567

La seduta comincia alle 9,30.

LENOCI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge n. 2126 e delle proposte di legge Pintus n. 952; Miceli Pietro n. 1004; Micheli Pietro ed altri n. 1384; Cavallari ed altri n. 2451 recanti modificazioni alle norme in materia di protesti cambiari e di altri titoli.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge n. 2126 e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Pintus; Micheli Pietro; Micheli Pietro ed altri; Cavallari ed altri, recanti modificazioni alle norme in materia di protesti cambiari e di altri titoli.

Come i colleghi ricordano, nella seduta del 17 marzo il relatore Castelli ha illustrato il testo unificato redatto dal Comitato ristretto ed è stata chiusa la discussione generale.

Propongo che sia adottato come testo base per la discussione degli articoli il testo del Comitato ristretto.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo quindi all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Il protesto di cambiali e assegni bancari è levato dal notaio o dall'ufficiale giudiziario, o dal segretario comunale, competenti ai sensi dell'articolo 68 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e dell'articolo 60 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736.

A modifica dell'articolo 33 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e modificato dalla legge 11 giugno 1962, n. 546, il protesto di cambiali e di assegni bancari è levato altresì dall'aiutante ufficiale giudiziario, ferme restando le altre norme dell'ordinamento suddetto.

Il notaio sotto la propria responsabilità può provvedere alla presentazione del titolo ai sensi dell'articolo 44 delle norme approvate con il regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e dell'articolo 32 delle disposizioni approvate con il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, a mezzo dei presentatori di cui all'articolo seguente.

L'ufficiale giudiziario può essere autorizzato dal pretore – ovvero, quando l'ufficiale giudiziario è addetto ad un ufficio unico, dal presidente del tribunale o della corte d'appello – a servirsi, per la presentazione del titolo, di dipendenti dell'amministrazione giustizia.

Il segretario comunale, quando particolari esigenze di servizio lo richiedono, può essere autorizzato dal pretore competente per territorio a servirsi, per la presentazione del titolo, di messi comunali.

Il presentatore del notaio, il presentatore dell'ufficiale giudiziario ed il messo comunale, in occasione degli atti compiuti a norma della presente legge, sono equiparati al pubblico ufficiale ai sensi e per gli effetti del titolo II del libro II del codice penale.

È stato presentato il seguente emendamento dai deputati Cacciatore e Granzotto:

Al primo comma, dopo le parole: o dall'ufficiale giudiziario, *aggiungere le parole*: o dall'aiutante ufficiale giudiziario; *conseguentemente sopprimere il secondo comma.*

CACCIATORE. Il nostro emendamento tende a riconoscere il diritto, per l'aiutante ufficiale giudiziario, di elevare protesti cambiari. E noi vogliamo che tale diritto venga riconosciuto chiaramente, come avviene per le altre categorie nominate al primo comma dell'articolo 1, poiché, invece, nel testo formulato dal Comitato ristretto questo riconoscimento viene formulato quasi in linea subordinata, come se si facesse una concessione. Del resto, il nostro emendamento mi sembra che sia uguale a quello presentato anche dal collega Coccia assieme ad altri.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento dai deputati Coccia, Guidi e Sabadini:

Sostituire i primi due commi, con i seguenti:

« Il protesto di cambiali e assegni bancari è levato dal notaio, dall'ufficiale giudiziario, dall'aiutante ufficiale giudiziario e dal segretario comunale.

La competenza relativa al protesto di cambiali e di assegni bancari viene pertanto estesa agli aiutanti ufficiali giudiziari, a modifica dell'articolo 68 delle norme sulla cambiale e su vaglia cambiario, approvate con il regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, dell'articolo 60 delle disposizioni sull'assegno bancario, approvate con il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e dell'articolo 33 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato dalla legge 11 giugno 1962, n. 546.

COCCIA. Sono anch'io del parere che – dal momento che intendiamo equiparare a quella degli ufficiali giudiziari la facoltà, per gli aiutanti ufficiali giudiziari, di elevare protesti cambiari – dobiamo farlo in modo organico e completo, con una formulazione, quindi, qual è quella proposta dal nostro emendamento o da quello del collega Cacciatore. Questa ci sembra infatti la soluzione più corretta, dal momento che effettivamente il secondo comma dell'articolo 1, nel testo proposto dal Comitato ristretto, sembra un « contentino » o una concessione subordinata. Riteniamo inoltre che questa estensione di attribuzioni agli aiutanti ufficiali giudiziari debba entrare formalmente nella legge cambiaria.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento dal deputato Lospinoso Severini:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« L'aiutante ufficiale giudiziario, a sua richiesta, è autorizzato dal capo dell'ufficio giu-

diziario di appartenenza a levare protesti cambiari, ferme restanto le altre norme dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato dalla legge 11 giugno 1962, n. 546, e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 757 ».

LOSPINOSO SEVERINI. Devo far osservare che, qualora fossero approvati gli emendamenti Cacciatore e Coccia, automaticamente verrebbe a cadere il mio. Con questo emendamento si vuole sostanzialmente affidare in maniera decisa la competenza della funzione di elevare protesti cambiari anche agli aiutanti ufficiali giudiziari. Questo delicato problema fu già affrontato al momento della presentazione della relazione al disegno di legge governativo, nella quale si fece presente che tale estensione di competenza funzionale agli aiutanti ufficiali giudiziari non poteva avvenire proprio per motivi di carattere giuridico, tenuto conto cioè della posizione giuridica che tale categoria ha nell'attuale ordinamento giudiziario.

Sostanzialmente, infatti, gli aiutanti ufficiali giudiziari non sono che ex commessi creati dalla legge 18 novembre 1951, la quale li inquadrò, con funzioni esecutive e con mansioni d'ordine, equiparandoli all'ex gruppo « c ». È da tener presente che il vigente ordinamento degli ufficiali giudiziari all'articolo 165 definisce anche le funzioni dell'ex commesso (poi chiamato aiutante ufficiale) dicendo che quest'ultimo coadiuva l'ufficiale giudiziario. Quindi questa categoria ha una funzione sussidiaria, nei confronti dell'ufficiale giudiziario.

Occorre inoltre ricordare l'articolo 104 del predetto ordinamento, che vieta all'aiutante ufficiale giudiziario di avere contatti diretti con le parti, precisando che egli può agire soltanto se l'ufficio sia privo dell'ufficiale giudiziario.

In sostanza, con l'emendamento Coccia si tende alla equiparazione, sia pure al solo fine della elevazione dei protesti cambiari, fra ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari, attribuendo a questi ultimi addirittura autonomia amministrativa: in tal caso sorgerebbe anche un problema molto delicato circa l'organizzazione degli uffici. Attualmente, come i colleghi sanno, esiste l'ufficio unico ed in base alle norme vigenti, spetta all'ufficiale giudiziario prendere contatto con le parti, ricevere gli atti e distribuirli poi anche all'aiutante ufficiale giudiziario. Invece, qualora l'emendamento Coccia venisse accolto, l'aiutante dovrebbe poter disporre di un proprio ufficio ed a questo proposito sorgerebbe un altro, grave problema: se, cioè, l'aiutante possa assumere anche funzioni dirigenziali, tenuto conto della sua attuale posizione nell'ordinamento giudiziario e del fatto che per accedere alla carriera di aiutante è richiesto solo il titolo di scuola media inferiore, mentre per accedere alla carriera di ufficiale giudiziario è richiesto un titolo di studio di gran lunga superiore.

Mi pare, quindi, che questi motivi – ampiamente precisati nella relazione che accompagna il disegno di legge governativo e da me riassunti – debbano far meditare sulla opportunità di questa estensione di competenza. Io credo che il mio emendamento soddisfi alla esigenza – proposta dagli aiutanti stessi – di un miglioramento delle loro condizioni economiche: in base alla mia proposta di modifica (che supera la questione delicata di ordine giuridico dell'equiparazione delle funzioni) il capo dell'ufficio giudiziario deve dare la possibilità agli aiutanti di elevare protesti cambiari.

Il mio emendamento, inoltre, va considerato in relazione ad un altro mio all'articolo 9, che tenderebbe ad assegnare agli aiutanti ufficiali giudiziari il 30 per cento del numero totale delle cambiali assegnate per il protesto: intendo, con questa mia proposta di modifica, favorire il soddisfacimento di una esigenza che è stata prospettata dagli stessi ufficiali giudiziari, sottraendo alla discrezionalità del capufficio la distribuzione dei titoli oggetto di protesto. In questo modo, a mio parere, noi superiamo soddisfacentemente il problema che avevamo di fronte, attribuendo competenza funzionale agli aiutanti, tenuto conto delle differenti posizioni giuridiche di questi ultimi e degli ufficiali giudiziari.

VASSALLI. Mi pare che, nella panoramica esposta dal collega Lospinoso, possa rientrare, per una valutazione concreta, anche l'altro suo emendamento all'articolo 1.

LOSPINOSO SEVERINI. È esatto. Se il Presidente consente, potrei illustrarlo subito.

PRESIDENTE. Sta bene. Si tratta del seguente emendamento del deputato Lospinoso Severini:

Sostituire, al quarto comma, le parole: di dipendenti dell'amministrazione della giusti-

zia, *con le seguenti*: dei presentatori di cui all'articolo seguente;

Subordinatamente, sostituire le parole: di dipendenti dell'amministrazione della giustizia, *con le seguenti*: dei presentatori di cui all'articolo seguente, scelti preferibilmente tra i dipendenti dell'amministrazione della giustizia.

LOSPINOSO SEVERINI. Nel momento in cui veniva inserita la figura dei presentatori, io ho rilevato che essi erano assegnati esclusivamente ai notai, mentre gli ufficiali giudiziari ottenevano la facoltà di sceglierli solo nell'ambito dei dipendenti dell'amministrazione della giustizia. Mi è sembrato quindi giusto ed opportuno eliminare ogni discriminazione in tal senso tra la classe dei notai e quella degli ufficiali giudiziari; inoltre l'ufficiale giudiziario, potendo scegliere i presentatori esclusivamente nell'ambito di coloro che sono già al servizio dell'amministrazione della giustizia, in linea di fatto assai dfficilmente può avvalersi dell'opera di queste persone sempre oberate di lavoro. Quindi, il mio emendamento è diretto a stabilire una situazione di parità fra le categorie dei notai e degli ufficiali giudiziari; potremmo poi temperare questa disposizione nel senso di concedere agli ufficiali giudiziari la possibilità di scegliere i presentatori anche nell'ambito dei dipendenti dell'amministrazione giudiziaria, in modo da poter usufruire delle prestazioni di quei dipendenti che effettivamente abbiano la possibilità di esplicare queste mansioni.

CACCIATORE. Devo constatare con rammarico che i numerosi emendamenti presentati rischiano di rimettere in discussione gran parte delle conclusioni cui è pervenuto il Comitato ristretto. Mi dichiaro pertanto disposto a ritirare il mio emendamento all'articolo 1, come pure gli emendamenti da me presentati relativamente agli altri articoli, purché anche gli altri emendamenti vengano ritirati e si ritorni al testo del Comitato ristretto.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento dai deputati Coccia, Guidi e Sabadini:

Sopprimere il quarto comma.

COCCIA. L'emendamento si illustra da sé: noi riteniamo che la scelta del Comitato ristretto presupponga che tra ufficiale giudiziario ed aiutante avvenga un determinato riparto, con conseguente esaurimento della massa cambiaria che è devoluta all'ufficio giudiziario.

Pertanto con questa bipartizione (cioè da una parte notai e banche, dall'altra ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari) noi riteniamo che il meccanismo della presentazione sia in grado di assolvere i suoi compiti.

Non capisco però perché si dispone che per la levata del protesto l'ufficiale giudiziario possa avvalersi di dipendenti dell'amministrazione giudiziaria dato che a me risulta che questo personale è già impegnatissimo.

CASTELLI, *Relatore*. L'essenza del problema è stata evidenziata da quanto ha testé detto l'onorevole Cacciatore: in sostanza il Comitato ristretto si è trovato di fronte a due tesi opposte ed è arrivato ad una soluzione di compromesso. Gli emendamenti Coccia e Cacciatore, da una parte, e Lospinoso Severini, dall'altra, riaprono invece il problema che si era creduto di risolvere in quella sede.

Pertanto come relatore e come presidente del Comitato ristretto mi permetto di insistere a favore della soluzione adottata allora; metto però in evidenza che gli emendamenti Coccia e Cacciatore sostitutivi dei primi due commi non rappresentano solo delle variazioni formali, ma introducono nella legge qualcosa di completamente nuovo in quanto, oltre a legittimare l'aiutante ufficiale giudiziario alla levata del protesto, consentono che sia sdoppiato l'ufficio unico notifiche, sia pure ai soli fini dei protesti cambiari.

Prego pertanto, oltre l'onorevole Cacciatore, anche gli onorevoli Coccia e Lospinoso Severini di ritirare i loro emendamenti, onde non rimettere in discussione una soluzione adottata in sede di Comitato ristretto e che ha incontrato il consenso del Governo.

COCCIA. Io vorrei chiarire che, a nostro avviso, l'ipotesi prospettata dall'onorevole Castelli in ordine ad uno sconvolgimento della struttura dell'ufficio unico notifiche non ha ragion d'essere in quanto la questione della equiparazione attiene soltanto alle notifiche dei protesti cambiari.

CASTELLI, *Relatore*. L'unica differenza sostanziale tra l'emendamento dell'onorevole Coccia e il testo del Comitato ristretto è rappresentata dall'inciso: « ferme restando le altre norme dell'ordinamento suddetto ».

COCCIA. Non ho nessuna difficoltà a far vivere questo inciso, ma non posso non precisare che, mentre su altri emendamenti sono

anche disposta ad accettare la proposta dell'onorevole Cacciatore, fatta propria dall'onorevole Castelli, ritengo che dal punto di vista della equiparazione di competenza ci debba essere questa struttura organica in cui si individua la figura dell'aiutante ufficiale giudiziario.

VASSALLI. A me pare che qui ci siano due problemi, di cui uno puramente formale. Se si insiste sul concetto formale, per quello che riguarda l'aiutante ufficiale giudiziario, forse ci sarà qualche implicazione e quindi posso capire che l'onorevole Coccia non desideri abbandonare la sua posizione (che per altro non intacca la sostanza del principio).

L'altro problema riguarda il fatto di dare presentatori all'ufficiale giudiziario al di fuori dei dipendenti dell'amministrazione giudiziaria, come è indicato appunto nell'emendamento Lospinoso Severini. In questo modo, a mio avviso, si potrebbe correre il rischio di svuotare l'azione degli aiutanti ufficiali giudiziari. Se l'onorevole Lospinoso Severini intende ritirare il suo emendamento mi associo anche io alla richiesta fatta all'onorevole Coccia affinché ritiri l'emendamento presentato.

LOSPINOSO SEVERINI. Sono pronto a ritirare i miei emendamenti, purché vengano ritirati anche gli altri.

CASTELLI, *Relatore*. Do atto all'onorevole Coccia che il suo emendamento è in linea con le posizioni da lui sostenute durante i lavori del Comitato ristretto, comunque lo prego ancora una volta di ritirare il suo emendamento.

COCCIA. Ricordo che per questa equiparazione tra ufficiale giudiziario ed aiutante ufficiale giudiziario l'onorevole Castelli ebbe a dire che si sarebbe comunque trovata una soluzione.

SABADINI. Vorrei avere un chiarimento. Attualmente l'ufficiale giudiziario percepisce una tangente sul protesto elevato? E in che misura? Se si lasciano le cose così come stanno, resta il diritto dell'ufficiale giudiziario a percepire una tangente sul lavoro che fa lo aiutante?

MICHELI PIETRO. No, non è esatto. Poiché esiste il sistema dell'ufficio unico, i compensi vanno a questo ufficio, non all'ufficiale giudiziario; non esiste un rapporto di questo genere tra ufficiale e aiutante ufficiale giudiziario.

SABADINI. Allora è più pesante la percentuale che va all'ufficio nel caso che l'esecutore dell'atto sia stato l'aiutante ufficiale giudiziario?

CACCIATORE. L'aiutante ufficiale giudiziario non ha un diritto proprio ad elevare il protesto: oggi, praticamente, egli non è altro che uno dei tanti illegali presentatori.

MICHELI PIETRO. Oggi la situazione è questa: l'aiutante ufficiale giudiziario può elevare un protesto solo quando il presidente del tribunale – rilevato che vi è esigenza di estendere tale attribuzione di compiti anche ad altri – lo autorizza espressamente. Occorre cioè un decreto, con il quale l'aiutante ufficiale giudiziario diventa *iure proprio* capace di elevare il protesto: ed in questo caso il compenso che riceve gli spetta di diritto.

PRESIDENTE. Il problema sollevato dall'onorevole Sabadini non ha quindi i riflessi che potevano prima apparire, quando si accettino i chiarimenti proposti dal collega Micheli.

SABADINI. Nell'ambito delle norme dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229) esistono quote diverse di riparto, collegate alle diverse funzioni?

MICHELI PIETRO. Non mi risulta che ci siano dei diritti speciali...

SABADINI. Ma in tutto l'ordinamento giudiziario esistono questi diritti speciali...

MICHELI PIETRO. Io credo che l'esigenza di dare la delega agli aiutanti ufficiali giudiziari sia derivata dalla necessità di meglio soddisfare il servizio. Infatti, quando si è creato l'ordinamento degli ufficiali giudiziari, si è inserita la possibilità di attribuire ai loro aiutanti – con una norma espressa – la facoltà di elevare dei protesti, *iure proprio*, salva la delega. Il numero degli ufficiali giudiziari non risultava cioè sufficiente, tenendo presente le attuali necessità del servizio. Ed il problema della « fetta » di compenso in più o in meno, non è preoccupante, anche attribuendo la facoltà in questione agli aiutanti ufficiali giudiziari: non cambia niente della situazione attuale. Gli aiutanti ufficiali gudiziari chiedono di avere anche il presentatore, perché anch'essi hanno usato personale ester-

no. Risulta che il numero degli effetti cambiari è talmente elevato, che molto probabilmente non risolveremmo interamente il problema, se non dando anche ad altri pubblici ufficiali la possibilità di utilizzare il presentatore.

CASTELLI, *Relatore*. La mia obiezione all'emendamento Coccia nasceva dalla constatazione della omissione di ogni riferimento alle altre norme dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari, all'infuori dell'articolo 33. Se il collega Coccia dichiara di essere pronto ad introdurre quell'inciso, non ho alcun rilievo di ordine sostanziale alla sua proposta, in quanto mi pare esprima lo stesso principio affermato dal Comitato ristretto.

SABADINI. L'aggiunta dell'inciso « ferme restando le altre norme dell'ordinamento suddetto » che cosa implica nella struttura gerarchica ?

CASTELLI, *Relatore*. Implica che la banca o il portatore di titolo cambiario quando, per chiedere il protesto, si recano presso la corte d'appello o il tribunale o la pretura, non debbono scegliere fra due uffici, in quanto ve n'è uno solo che riceve le cambiali.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Devo ricordare che il Comitato ristretto ha lavorato con notevole intensità e profondità. Si era giunti, con una certa fatica, alla elaborazione di un determinato testo: ma quando poi, in sede di Commissione plenaria, vengono presentati emendamenti tendenti a rimettere in discussione l'intera materia, allora bisogna chiedersi che utilità abbiano questi Comitati.

Ora, io aderisco alla proposta del relatore, in merito all'accettazione dell'emendamento Coccia, con l'aggiunta delle parole: « ferme restando le altre norme dell'ordinamento vigente ». E proprio in questo senso vorrei pregare i colleghi di non far cadere nel nulla i lavori del Comitato. Cioè, se si tratta semplicemente di rendere più esatta la formulazione dell'emendamento, io sono disposto a collaborare; ma nel caso in cui si dovesse rimettere in discussione l'intera materia, allora il Governo si troverebbe nella necessità di esprimere parere contrario, soprattutto in ordine ad una esigenza di rapidità e snellezza dei lavori della Commissione. D'altra parte – e l'onorevole Coccia deve darcene atto – nel corso dei lavori del Comitato non sono emerse sostanziali divergenze di opinione, bensì si è giunti alla espressione di una volontà pressoché unanime. Ecco perché vorrei pregare i colleghi e tutti i presentatori di emendamenti, allo scopo di consentire la conclusione dei lavori, molto attesa dalle categorie interessate, di non indugiare su questioni secondarie e di dar corso definitivamente all'esame del testo predisposto dal Comitato ristretto: tanto più che, procedendo nell'esame dei singoli articoli, potranno essere avanzate proposte di modifica. Concludendo, il Governo, pur sostenendo la tesi, da più parti avanzata, dell'opportunità del ritiro di tutti gli emendamenti, salvo eventuali modifiche formali in sede di esame degli articoli del testo del Comitato, qualora venisse posto in votazione l'emendamento Coccia sarebbe disposto ad esprimere parere favorevole, purché venisse accolta la modifica aggiuntiva cui il relatore ha fatto cenno.

COCCIA. Aderisco all'invito del relatore e del sottosegretario Pennacchini, modificando il mio primo emendamento come segue:

Sostituire i primi due commi con il seguente:

Il protesto di cambiali e assegni bancari è levato dal notaio, dall'ufficiale giudiziario, dall'aiutante ufficiale giudiziario e dal segretario comunale. La competenza relativa al protesto di cambiali e assegni bancari è pertanto estesa agli aiutanti ufficiali giudiziari, a modifica dell'articolo 68 delle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario, approvate con il regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, dell'articolo 60 delle disposizioni sull'assegno bancario, approvate con il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e dell'articolo 33 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato dalla legge 11 giugno 1962, n. 546, e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 757, ferme restando le altre norme dell'ordinamento suddetto.

PRESIDENTE. Sta bene.

CACCIATORE. Mi associo all'emendamento Coccia e ritiro il mio emendamento.

MICHELI PIETRO. Riterrei opportuno che l'emendamento Coccia costituisca il primo articolo della legge, e che la restante parte dell'articolo 1 diventi l'articolo 2.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, ritengo che le modifiche del genere di quella

testè suggerita dall'onorevole Pietro Micheli possano essere eventualmente apportate dalla Presidenza, in sede di coordinamento finale del testo approvato.

(*Così rimane stabilito*).

CASTELLI, *Relatore*. Accetto l'emendamento Coccia-Cacciatore sostitutivo dei primi due commi. L'emendamento Lospinoso Severini sostitutivo del secondo comma è evidentemente precluso dall'emendamento Coccia-Cacciatore. Prego infine di ritirare l'emendamento Coccia soppressivo del quarto comma e lo emendamento Lospinoso Severini sostitutivo al quarto comma.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Concordo con il relatore.

COCCIA. Ritiro il mio emendamento soppressivo del quarto comma.

LOSPINOSO SEVERINI. Ritiro il mio emendamento sostitutivo al quarto comma. Dichiaro invece che mi asterrò dal votare lo emendamento Coccia-Cacciatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Coccia-Cacciatore, sostitutivo dei primi due commi, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

L'emendamento Lospinoso Severini sostitutivo del secondo alinea è precluso per effetto della precedente votazione.

Pongo in votazione l'articolo 1, nel seguente testo modificato:

« Il protesto di cambiali e assegni bancari è levato dal notaio, dall'ufficiale giudiziario, dall'aiutante ufficiale giudiziario e dal segretario comunale. La competenza relativa al protesto di cambiali e assegni bancari è pertanto estesa agli aiutanti ufficiali giudiziari, a modifica dell'articolo 68 delle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario, approvate con il regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, dell'articolo 60 delle disposizioni sull'assegno bancario, approvate con il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e dell'articolo 33 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato dalla legge 11 giugno 1962, n. 546, e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 757, ferme restando le altre norme dell'ordinamento suddetto.

Il notaio sotto la propria responsabilità può provvedere alla presentazione del titolo, ai sensi dell'articolo 44 delle norme approvate con il regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e dell'articolo 32 delle disposizioni approvate con il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, a mezzo dei presentatori di cui all'articolo seguente.

L'ufficiale giudiziario può essere autorizzato dal pretore – ovvero, quando l'ufficiale giudiziario è addetto ad un ufficio unico, dal presidente del tribunale o della corte d'appello – a servirsi, per la presentazione del titolo, di dipendenti dell'amministrazione della giustizia.

Il segretario comunale, quando particolari esigenze di servizio lo richiedono, può essere autorizzato dal pretore competente per territorio a servirsi, per la presentazione del titolo, di messi comunali.

Il presentatore del notaio, il presentatore dell'ufficiale giudiziario ed il messo comunale, in occasione degli atti compiuti a norma della presente legge, sono equiparati al pubblico ufficiale ai sensi e per gli effetti del titolo II del libro II del codice penale ».

(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

Il presentatore del notaio, per ottenere la nomina, deve:

1) essere in possesso dei requisiti richiesti per i fidefacienti dalla legge sull'ordinamento del notariato;

2) aver conseguito il diploma di licenza della scuola media secondaria di primo grado;

3) non aver riportato condanne per delitto non colposo.

Il presentatore, su richiesta del notaio, è nominato ed autorizzato a svolgere le proprie funzioni con provvedimento definitivo del presidente della corte d'appello o del presidente del tribunale competente da lui delegato. Lo elenco dei presentatori autorizzati per ogni singolo notaio è tenuto dal consiglio notarile distrettuale.

Il notaio non può avvalersi dell'opera di più di due presentatori. Tale numero può essere aumentato, nei singoli circondari, per assicurare le esigenze del servizio, fino ad un massimo di sei, con provvedimento adottato all'inizio di ogni anno dal presidente del tribunale territorialmente competente, sentito il presidente del consiglio notarile distrettuale.

Il notaio può avvalersi dell'opera del presentatore soltanto nell'ambito della propria sede. Il presidente del tribunale territorialmente competente ha tuttavia facoltà, su richiesta di uno o più degli interessati, di esentare tutti i notai operanti nella medesima sede dall'osservanza di tale limite.

Il presidente della corte d'appello, o del tribunale, revoca l'autorizzazione a richiesta del notaio, ovvero quando vengono meno i requisiti e le condizioni di cui ai commi precedenti.

Il decreto di autorizzazione o di revoca è pubblicato sul foglio degli annunzi legali della provincia e diventa esecutivo non appena è portato a conoscenza del presentatore.

L'ufficiale giudiziario ed il segretario comunale non possono avvalersi dell'opera, rispettivamente, di più di due dipendenti della amministrazione giudiziaria e di più di due messi comunali, e devono comunicarne i nominativi al presidente del tribunale competente per territorio.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere, al primo comma, le parole: « del notaio ».

LOSPINOSO SEVERINI.

Al secondo comma, dopo le parole: « su richiesta del notaio », *aggiungere le seguenti*: « dell'ufficiale giudiziario o dell'aiutante ufficiale giudiziario ».

CACCIATORE-GRANZOTTO.

All'ultimo comma, dopo le parole: « l'ufficiale giudiziario », *aggiungere le seguenti*: « l'aiutante ufficiale giudiziario ».

CACCIATORE-GRANZOTTO.

All'ultimo comma, sostituire le parole: « di più di due dipendenti dell'amministrazione della giustizia », *con le seguenti*: « di più di due presentatori ».

LOSPINOSO SEVERINI.

All'ultimo comma, dopo le parole: « messi comunali », *aggiungere le seguenti*: « e di due presentatori ».

CACCIATORE-GRANZOTTO.

Questi emendamenti sono preclusi a seguito dell'approvazione dell'articolo 1.

È stato presentato il seguente emendamento dai deputati Coccia, Guidi e Sabadini:

Sostituire al terzo comma le parole: « fino ad un massimo di sei », *con le parole*: « fino ad un massimo di quattro ».

COCCIA. Rinunciamo a questo emendamento, illustrando le ragioni del nostro atteggiamento anche per coerenza con la posizione assunta dal nostro gruppo nella passata legislatura, durante la quale ci siamo battuti contro il progetto di istituzionalizzazione del presentatore privato. Quella nostra presa di posizione ci appare ancora valida, in quanto non è stata apportata alcuna modifica a questo aspetto della vita giudiziaria, sia pure con riferimento al settore dei titoli di credito. Senza dubbio, non possiamo non tener conto della condizione sociale della categoria dei presentatori dei notai (veri e propri « ascari », supersfruttati da taluni datori di lavoro) i quali rischiano di essere privati oggi della loro attività, non essendo ancora stato ristrutturato questo settore dell'amministrazione della giustizia. In sede di Comitato ristretto (ai lavori del quale ha partecipato anche il dottor Novelli, direttore generale degli affari civili e delle libere professioni) noi abbiamo proposto di aumentare il numero del personale impiegato all'interno degli studi notarili: pur tuttavia una norma di questo genere non porterebbe ad un miglioramento delle condizioni umane e sociali dei presentatori. Tale problema è tuttora aperto e noi riteniamo che esso debba essere ripreso in esame dal Parlamento al più presto, in quanto non ci sentiamo tranquillizzati dalla istituzionalizzazione di una figura abbastanza promiscua ed abnorme nel sistema giudiziario.

PRESIDENTE. Sta bene. È stato presentato il seguente emendamento dal deputato Pietro Micheli:

Sostituire il quarto comma con il seguente:

« Il notaio può avvalersi dell'opera del presentatore soltanto nell'ambito della propria sede, salvo deroga disposta, per esigenza del servizio in altra località del territorio del distretto, dal presidente del tribunale territorialmente competente, sentito il consiglio notarile distrettuale ».

MICHELI PIETRO. Il mio emendamento tende ad ovviare ad una carenza del testo del Comitato ristretto in quanto prevede che il notaio possa avvalersi dell'opera del presentatore soltanto nell'ambito della propria sede, salvo deroga disposta, per esigenza del servizio in altra località del territorio del distretto, dal presidente del tribunale territorialmente competente.

Ciò allo scopo di consentire che, nelle zone ove non esiste la sede notarile, sia possibile

autorizzare volta per volta il notaio di un'altra sede a levare il protesto.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento dai deputati Coccia, Guidi e Sabadini:

Sopprimere l'ultimo comma.

COCCIA. Premesso che, a mio avviso, uno dei cardini di questo provvedimento consiste nella ripartizione dei titoli da protestare tra le diverse categorie, non ritengo sia equo dare ai notai la possibilità di disporre di un numero di presentatori maggiore di quello a disposizione delle altre categorie legittimate ad elevare protesto. Ciò in relazione anche all'articolo 9 del testo unificato, ove, al secondo comma, si dispone che: « il presidente della Corte d'appello... determina la ripartizione dei titoli tra le categorie dei notai, degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, con riferimento anche alla possibilità di svolgere gli altri compiti istituzionali di ciascuna categoria ».

Questo significa che ai notai spetterà una fetta maggiore dei titoli da protestare. Per questo motivo, pur ritirando questo mio emendamento, allorquando esamineremo l'articolo 9 insisterò perché venga soppresso quell'inciso.

CACCIATORE. Mi associo alle considerazioni espresse dall'onorevole Coccia.

CASTELLI, *Relatore*. In definitiva di tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2 può essere preso in considerazione soltanto quello presentato dall'onorevole Pietro Micheli, in quanto tutti gli altri sono preclusi per effetto dell'approvazione dell'articolo 1, oppure sono stati ritirati.

Per quanto riguarda dunque l'emendamento dell'onorevole Pietro Micheli, ritengo che le osservazioni da lui fatte abbiano giustificazioni non trascurabili e non ho pertanto nessuna difficoltà ad esprimere parere favorevole.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Vorrei innanzitutto far presente all'onorevole Coccia che il Governo era perfettamente d'accordo con il suo emendamento che prevedeva la riduzione da un massimo di sei a un massimo di quattro dei presentatori di cui può avvalersi il notaio e ciò sia per ovviare all'accaparramento dei titoli a danno delle altre categorie sia per venire incontro alle richieste avanzate in tutte le passate legislature dai rappresentanti delle categorie interessate.

Comunque poiché tale emendamento è stato ritirato, il Governo ne prende atto.

Per quanto riguarda l'emendamento dell'onorevole Pietro Micheli, debbo precisare che la disposizione originaria contenuta nel disegno di legge (cioè quella disposizione che prevede che il notaio può avvalersi dell'opera del presentatore soltanto nell'ambito della propria sede) fu proposta dal Consiglio nazionale del notariato con lettera del febbraio 1969. Era ritenuto uno dei mezzi idonei per consentire una equa ripartizione del lavoro fra i notai, in modo da evitare gli accaparramenti dei titoli nell'ambito dell'intero sistema. Il Comitato ristretto previde la possibilità di deroga, evidentemente per i casi di effettive esigenze di servizio, ma mantenne contemporaneamente fermo il principio che tutti i notai dovessero avere parità di trattamento, stabilendo che i provvedimenti di deroga dovessero riguardare tutti i notai operanti nella medesima sede. Il Governo rileva che sarebbe più giusto fare riferimento a tutti i notai, in modo da assicurare loro una condizione di reciprocità di azione.

Per questo motivo il Governo ritiene doveroso esprimere parere negativo all'emendamento proposto dall'onorevole Micheli, emendamento che prevede per ogni singolo notaio un provvedimento particolare e che potrebbe addirittura capovolgere il principio stabilito nella prima parte del comma.

Trattandosi di reciprocità che scaturisce *ope legis* e non dai singoli provvedimenti, si ritiene che la formulazione del Comitato ristretto sia più idonea.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Micheli Pietro, accettato dal relatore e sul quale il rappresentante del Governo ha espresso parere contrario.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 2.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

ART. 3.

Il presentatore del notaio, il presentatore dell'ufficiale giudiziario ed il messo comunale compiono a nome, rispettivamente, del notaio, dell'ufficiale giudiziario e del segretario comunale l'attività loro rimessa e sono legittimati all'incasso totale o parziale del titolo

e degli emolumenti di cui agli articoli 8 e 9 nonché al rilascio della quietanza.

L'atto di protesto, redatto anche nell'ipotesi di cui agli articoli precedenti, conformemente a quanto stabilito nell'articolo 71 delle disposizioni approvate con il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, deve contenere la indicazione del presentatore ed essere anche da questi sottoscritto; esso fa piena prova, ai sensi dell'articolo 2700 del codice civile, approvato con il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, anche delle dichiarazioni del debitore e degli altri fatti che il presentatore riferisce avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

Poiché non sono stati presentati emendamenti lo pongo direttamente in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

ART. 4.

La data di scadenza della cambiale, che cade in giorno festivo, legale od equiparato o, per i pubblici esercizi, per i negozi e per gli esercizi di vendita, in giorno di riposo settimanale, è prorogata a tutti gli effetti al primo giorno feriale successivo. Tutti gli altri atti relativi alla cambiale, ed in particolare la presentazione per l'accettazione ed il protesto, non possono essere fatti che in giorno feriale.

La presentazione del titolo deve essere effettuata nelle ore indicate dall'articolo 147 del codice di procedura civile, approvato con il regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443. Per i pubblici esercizi, per i negozi e per gli esercizi di vendita la presentazione del titolo deve essere effettuata nelle ore di apertura fissate dalle competenti autorità, anche in deroga alla norma dell'articolo 147 del codice di procedura civile.

È stato presentato il seguente emendamento dal deputato Castelli:

Aggiungere il seguente comma:

« Quando, ai sensi del primo comma del presente articolo, il protesto è stato levato oltre il termine previsto dall'articolo 51 delle norme approvate con il regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, a causa della chiusura per riposo settimanale dell'esercizio presso il quale il titolo è pagabile, di tale circostanza deve essere fatta menzione dal pubblico ufficiale nell'atto di protesto ».

CASTELLI, *Relatore*. Ho presentato questo emendamento poiché mi è stata fatta rilevare una incompletezza formale nella formulazione dell'articolo. L'articolo prevede che, per gli esercizi di vendita, il protesto sia elevabile in giorni feriali. Viene osservato che molti prenditori di titoli non riusciranno a comprendere se il protesto sia stato tempestivo o no dato che ci potrà essere fra scadenza e protesto uno spazio di tempo superiore al normale quando il terzo giorno dalla scadenza sia in coincidenza con un giorno di chiusura del pubblico esercizio.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi rimetto alla Commissione in ordine all'approvazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore, per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel seguente testo modificato:

ART. 4.

La data di scadenza della cambiale, che cade in giorno festivo, legale od equiparato, o, per i pubblici esercizi, per i negozi e per gli esercizi di vendita, in giorno di riposo settimanale, è prorogata a tutti gli effetti al primo giorno feriale successivo. Tutti gli altri atti relativi alla cambiale, ed in particolare la presentazione per l'accettazione ed il protesto, non possono essere fatti che in giorno feriale.

La presentazione del titolo deve essere effettuata nelle ore indicate dall'articolo 147 del codice di procedura civile, approvato con il regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443. Per i pubblici esercizi, per i negozi e per gli esercizi di vendita la presentazione del titolo deve essere effettuata nelle ore di apertura fissate dalle competenti autorità, anche in deroga alla norma dell'articolo 147 del codice di procedura civile.

Quando, ai sensi del primo comma del presente articolo, il protesto è stato levato oltre il termine previsto dall'articolo 51 delle norme approvate con il regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, a causa della chiusura per riposo settimanale dell'esercizio presso il quale il titolo è pagabile, di tale circostanza deve essere fatta menzione dal pubblico ufficiale nell'atto di protesto.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 5:

ART. 5.

La disposizione di cui al n. 1 dell'articolo 5 della tariffa allegato *A* del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, sulle cambiali ed altri effetti di commercio, modificata dall'articolo 1 della legge 30 ottobre 1963, n. 1456, è sostituita dalla seguente:

« 1) cambiali ed altri effetti di commercio, qualunque sia la scadenza del titolo:

a) se il titolo è emesso con domicilio presso un istituto di credito:

per ogni mille lire o frazione di mille lire - imposta proporzionale di lire cinque;

b) se il titolo è emesso con qualsiasi altro domicilio:

per ogni mille lire o frazione di mille lire - imposta proporzionale di lire sei ».

È stato presentato il seguente emendamento dal deputato Castelli:

Aggiungere all'ultimo comma il seguente:

« Il debitore ha facoltà di indicare sul titolo, accanto al domicilio di pagamento, il proprio domicilio effettivo ».

CASTELLI, *Relatore*. L'emendamento vuole ovviare ad un inconveniente segnalato dall'associazione bancaria. Nel caso di domicilio incentivato il debitore potrebbe trovarsi in difficoltà non ricevendo tempestivamente l'avviso da parte della banca. Ad evitare disagi si propone l'indicazione sul titolo della residenza dell'emittente. Naturalmente non si fa obbligoal debitore di procedere alla indicazione; gli si dà invece una facoltà che egli eserciterà secondo i propri desideri.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non ho nulla in contrario a questo comma aggiuntivo, salvo a proporre in luogo della dizione « domicilio effettivo » le parole « la propria residenza » che mi sembrano più convenienti a questo provvedimento di legge. Volevo far osservare, però, che qui eleviamo l'imposta di bollo sulle cambiali senza il concerto con i dicasteri finanziari: inoltre, qual'è il parere che ci ha trasmesso su questo testo la Commissione finanze e tesoro ?

PRESIDENTE. L'articolo in discussione riproduce integralmente il testo dell'articolo 1 della proposta di legge Micheli Pietro n. 1004. La VI Commissione (finanze e tesoro), investita dell'esame della proposta di legge numero 1004 per il parere alla nostra Commismissione, ha lasciato decorrere i termini senza inviare il parere stesso: s'intende pertanto che non abbia voluto avvalersi della facoltà concessale. La V Commissione (bilancio) ha invece espresso parere favorevole all'approvazione della proposta di legge n. 1004, e quindi dell'articolo 5 del testo del Comitato ristretto, che stiamo discutendo.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Desidero comunque che resti agli atti che tale elevazione dell'imposta di bollo avviene senza il previo concerto con i dicasteri finanziari.

CASTELLI, *Relatore*. Accolgo l'invito rivoltomi dal sottosegretario Pennacchini, e modifico il mio emendamento come segue:

Aggiungere il seguente comma:

« Il debitore ha facoltà di indicare nel titolo, accanto al domicilio di pagamento quando questo è presso un istituto di credito, la propria residenza ».

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Accetto l'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore, nel testo modificato, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 5, nel seguente testo modificato:

ART. 5.

La disposizione di cui al n. 1 dell'articolo 5 della tariffa allegato *A* del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, sulle cambiali ed altri effetti di commercio, modificata dall'articolo 1 della legge 30 ottobre 1963, n. 1456, è sostituita dalla seguente:

« 1) cambiali ed altri effetti di commercio, qualunque sia la scadenza del titolo:

a) se il titolo è emesso con domicilio presso un istituto di credito:

per ogni mille lire o frazione di mille lire - imposta proporzionale di lire cinque;

b) se il titolo è emesso con qualsiasi altro domicilio:

per ogni mille lire o frazione di mille lire - imposta proporzionale di lire sei ».

Il debitore ha facoltà di indicare nel titolo, accanto al domicilio di pagamento, quando questo è presso un istituto di credito, la propria residenza.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 6:

ART. 6.

Ai notai, agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai segretari comunali spetta, per ciascun titolo protestato, in sostituzione di ogni altro diritto e di ogni altra indennità, un diritto di protesto del 5 per mille, e comunque non inferiore a lire trecentocinquanta o superiore a lire cinquemila.

Quando il protesto ha per oggetto una cambiale demiciliata presso un istituto di credito, il diritto è ridotto alla metà.

Quando, all'atto della presentazione della cambiale e della richiesta di pagamento al domicilio del debitore o nel luogo da lui indicato, questi effettua il pagamento richiesto, spetta ai pubblici ufficiali indicati nel primo comma il 50 per cento del diritto di protesto.

Nulla è dovuto per la riscossione dell'importo del titolo già protestato.

Sull'importo complessivo dell'indennità prevista al primo comma e percepita in base alle norme di cui sopra, il notaio è tenuto a versare alla Cassa nazionale del notariato il contributo del venti per cento.

I versamenti e le imputazioni previste per gli ufficiali giudiziari e per gli aiutanti ufficiali giudizari dagli articoli 146, 148, 154, 155, 169 e 171 dell'ordinamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dcembre 1959, n. 1229, modificato dalla legge 11 giugno 1962, n. 546, e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, numero 757, si devono operare, al lordo dell'eventuale compenso corrisposto al presentatore, anche in relazione al diritto di protesto previsto nel presente articolo ed alla indennità di accesso di cui all'articolo seguente.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Le misure di questi diritti di protesto sembrano in questo articolo eccessivamente elevate. In particolare, risulta che per effetti superiori a lire centomila si passa da un aumento che va da più del doppio per cambiali da 200 mila lire, a dieci volte la misura vigente per titoli da un milione ed oltre. E ciò avviene proprio mentre, in sede di revisione delle tariffe degli onorari degli ufficiali giudiziari (tra i quali è compreso il diritto di protesto) i ministeri finanziari si sono opposti ad un aumento superiore al 30 per cento; ed in tal senso c'è già un disegno di legge diramato dal Consiglio dei ministri. Ora, la Commissione ha naturalmente il diritto di decidere come meglio crede, ma il Governo (che non ha presentato emendamenti proprio per non turbare l'armonia raggiunta in sede di Comitato ristretto) desidera sottolineare che le misure dei diritti di protesto risultano eccessivamente elevate, anche mettendole in relazione con altri provvedimenti legislativi.

CASTELLI, *Relatore*. Non essendovi emendamenti specifici sui quali pronunciarmi, non posso che limitarmi ad esprimere parere favorevole all'approvazione dell'articolo 6.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ritengo che debba essere presa in esame questa dichiarazione del Governo: proporrei pertanto di accantonare l'articolo 6.

CASTELLI, *Relatore*. Non ho nulla in contrario, ed anzi, data l'affinità dell'argomento, propongo di accantonare anche il successivo articolo 7.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, resta pertanto stabilito che vengono per il momento accantonati gli articoli 6 e 7.

(*Così rimane stabilito*).

Do lettura dell'articolo 8.

ART. 8.

Le aziende di credito non devono consegnare e i pubblici ufficiali abilitati ai protesti non devono accettare i titoli provenienti dalle aziende stesse fuori del tempo utile ed in ogni caso oltre le ore 18 del primo giorno non festivo successivo alla data di scadenza.

La consegna è effettuata mediante distinta compilata dall'azienda di credito in almeno due esemplari, uno dei quali destinato a rimanere presso il pubblico ufficiale, e dalla quale devono risultare la data e l'ora dell'avvenuta consegna.

I pubblici ufficiali devono versare l'importo dei titoli pagati il giorno non festivo successivo a quello del pagamento e restituire i titoli protesatti entro i due giorni non festivi

successivi all'ultimo giorno consentito per la levata del protesto.

Per il tempo in cui i titoli e le somme riscosse restano presso i pubblici ufficiali è vietato alle aziende di credito ricevere da chiunque sotto qualsiasi forma anche indiretta compensi o altre utilità.

Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 9.

ART. 9.

I pubblici ufficiali abilitati ai protesti possono, d'intesa con le aziende di credito, per i titoli da esse consegnati, concordarne la ripartizione.

In mancanza di tale accordo il presidente della Corte di appello, o il presidente del tribunale competente da lui delegato, sentite le aziende di credito, i consigli notarili e i dirigenti degli uffici unici, e tenute presenti le situazioni locali ed ogni altro utile elemento, determina la ripartizione dei titoli tra le categorie dei notai, degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, con riferimento anche alla possbilità di svolgere gli altri compiti istituzionali di ciascuna categoria.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti dai deputati Coccia, Guidi e Sabadini:

Sostituire al secondo comma le parole: e i dirigenti degli uffici unici, *con le parole*: e i rappresentanti degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari presso gli uffici unici.

Sopprimere al secondo comma le parole: con riferimento anche alla possibilità di svolgere gli altri compiti istituzionali di ciascuna categoria.

COCCIA. I nostri emendamenti si ispirano alle stesse ragioni che hanno sorretto, in definitiva, la nostra azione volta ad emendare l'articolo 1, quanto all'equiparazione dell'aiutante ufficiale giudiziario all'ufficiale giudiziario stesso.

Noi infatti riteniamo che, permanendo nell'attuale ordinamento l'aiutante ufficiale giudiziario in una posizione giuridica subordinata, il capo dell'ufficio, accampando l'impossibilità di svolgere altri compiti istituzionali, si accaparri la maggiore parte dei protesti, e pertanto l'aiutante ufficiale giudiziario verrebbe a perdere sostanzialmente i vantaggi di quell'equiparazione che gli abbiamo testé riconosciuta. Ci sembra cioè che una norma del genere potrebbe essere pregiudiziale per l'aiutante ufficiale giudiziario, e darebbe luogo anche a delle disuguaglianze di carattere finanziario. Per questi motivi noi rivolgiamo un invito agli altri membri della Commissione affinché venga accolta questa nostra richiesta tendente a sopprimere l'ultimo inciso; oltretutto, faccio rilevare che l'esigenza di svolgere altri compiti istituzionali costituisce una necessità in *re ipsa*.

L'altro nostro emendamento tende ad introdurre una specificazione, sempre al secondo comma dell'articolo 9, nel senso di consentire agli aiutanti ufficiali giudiziari di essere uditi unitamente ai rappresentanti degli ufficiali giudiziari: anche questo è un mezzo per realizzare una equiparazione nella ripartizione della massa dei titoli che, altrimenti, sarebbero sottratti alla loro cognizione qualora, appunto, in merito fosse previsto esclusivamente l'accordo tra notai, aziende di credito e uffici unici (e quindi dirigenti e ufficiali giudiziari). A noi sembra, in sostanza, che questa esigenza di audizione dei rappresentanti di tutte le categorie in merito alla ripartizione della massa dei titoli sia essenziale al fine di rendere operante quanto disposto con l'introduzione dell'emendamento Coccia-Cacciatore all'articolo 1 del testo del Comitato ristretto.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento dai deputati Cacciatore e Granzotto:

Sopprimere, al secondo comma, le parole: con riferimento anche alla possibilità di svolgere gli altri compiti istituzionali di ciascuna categoria.

CACCIATORE. A mio giudizio il punto più qualificante della legge è costituito dalla ripartizione dei titoli in base ai quali elevare i vari protesti fra le categorie interessate. Ora, l'articolo 9, al primo comma, prevede che i pubblici ufficiali possano, d'intesa con le aziende di credito, per i titoli da queste consegnati, concordarne la ripartizione; in mancanza di detto accordo, secondo quanto stabilito al secondo comma, intervengono il presidente della corte d'appello, i consigli notarili, i dirigenti degli uffici unici e le aziende di credito. Il mio emendamento tende a sopprimere l'espressione « con riferimento anche alla possibilità di svolgere gli altri compiti istituzionali di ciascuna categoria » in quanto i notai si trovano in una situazione privile-

giata rispetto a quella propria degli ufficiali giudiziari e dei loro aiutanti. I notai, infatti, possono avvalersi dell'opera di ben sei presentatori, e quindi possono tranquillamente continuare a svolgere i loro compiti istituzionali. Secondo alcune statistiche compiute nel 1969 a Roma, gli ufficiali giudiziari avrebbero elevato 713.653 protesti, mentre i notai ne avrebbero elevati 613.957; ora, è chiaro che nella quota attribuita agli ufficiali giudiziari sono compresi anche i protesti elevati dai loro aiutanti: quindi, due categorie assorbono un numero di protesti pari a quello assorbito dalla sola categoria dei notai. Noi non vorremmo, perciò, che nella ripartizione dei titoli di credito si venissero a ledere i diritti degli ufficiali giudiziari e dei loro aiutanti e a tale scopo abbiamo presentato il nostro emendamento.

MICHELI PIETRO. Nella considerazione dei dati citati dal collega Cacciatore, bisogna tener conto della diversa configurazione della spesa produttiva dei redditi tra le due categorie ed inoltre della diversa struttura della loro attività e dei loro uffici: ecco perché in mancanza dell'accordo di cui si parla al primo comma dell'articolo 9, si ricorre alla equa valutazione del presidente del tribunale.

CACCIATORE. L'elevazione del protesto cambiario dovrebbe costituire una attività di carattere secondario.

MICHELI PIETRO. Allora non dovrebbe esser consentita; qualora ne sia permesso lo svolgimento, è indispensabile permettere il sorgere della organizzazione necessaria.

CACCIATORE. Purtroppo esiste in questo settore una notevole attività illecita; questo progetto di legge tenderebbe a salvaguardare la categoria dei notai.

MICHELI PIETRO. Dobbiamo preoccuparci di razionalizzare il servizio.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento dal deputato Micheli Pietro:

Aggiungere il seguente comma:

La ripartizione, nell'ambito della categoria dei notai, avviene previa intesa fra le aziende di credito ed i consigli notarili.

MICHELI PIETRO. Il mio emendamento tende ad evitare la corsa all'accaparramento dei titoli di credito che il nuovo sistema potrebbe incentivare. Per cui proporrei che, all'interno della categoria dei notai, si pervenisse ad una intesa fra aziende di credito e consigli notarili i quali dovrebbero assumere la funzione di moderatori in questa situazione. Si tratta di un elemento importante, che forse rimuove il principio fondamentale dell'ordinamento che consente di scegliere personalmente il pubblico ufficiale cui chiedere la levata del protesto: ma, pur sempre, esso rappresenta una limitazione necessaria nell'interesse generale, atta a prevenire gli inconveniente che abbiamo lamentato più volte.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti dal deputato Lospinoso Severini:

Sopprimere, al secondo comma, le parole: e degli aiutanti ufficiali giudiziari.

Aggiungere il seguente comma:

Agli ufficiali aiutanti giudiziari deve essere assicurata la quota del trenta per cento del numero dei titoli assegnati per il protesto, a norma del precedente comma, alla categoria degli ufficiali giudiziari.

Poiché l'onorevole Lospinoso Severini è assente, si intende che abbia rinunciato ad illustrare i suoi emendamenti.

CASTELLI, *Relatore*. Prego l'onorevole Coccia di ritirare il suo emendamento in quanto, pur condividendo la sua impostazione (anch'io ritengo che esista una esigenza legittima di rappresentanza) non mi pare che norme sulla rappresentanza degli aiutanti ufficiali giudiziari e degli ufficiali giudiziari, nell'ambito dell'ufficio unico, possano essere introdotte surrettiziamente con una legge che riguarda altre materie sia pure implicanti modifiche all'ordinamento degli ufficiali giudiziari. Potremmo, eventualmente, presentare un ordine del giorno invitando il Governo ad assumere iniziative *ad hoc*. La procedura che si vorrebbe seguire, con l'introduzione dell'emendamento Coccia, mi sembra invece anomala: per di più le disposizioni proposte resterebbero praticamente inattuabili. Per quanto riguarda gli altri emendamenti, precisato che gli emendamenti Lospinoso Severini devono considerarsi ritirati, devo esprimere parere contrario agli emendamenti identici Coccia e Cacciatore soppressivi dell'ultima parte del secondo comma. Il parere contrario si basa su una motivazione che deve essere esplicitata. Se non vi fosse stato nel testo legislativo il riferimento agli altri compiti istituzionali delle varie categorie, avremmo potuto

condividere l'assunto che tale affermazione è superflua; il cancellarla, ora, significa non volerla prendere in esame.

In secondo luogo non mi pare fondata la preoccupazione che il presidente della corte d'appello o del tribunale possa escludere solo alcune categorie dal riparto. Questo magistrato deve, evidentemente, considerare i compiti istituzionali non solo degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, ma anche dei notai, e quindi il limite opera in tutte le direzioni. Sono pertanto dell'opinione si debba mantenere il testo del Comitato ristretto che non compromette nulla e salvaguarda alcune esigenze meritevoli di tutela.

Per quanto infine riguarda l'emendamento dell'onorevole Micheli Pietro, mi rimetto alla Commissione.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Relativamente all'emendamento sostitutivo dell'onorevole Coccia, debbo rilevare che mentre da un lato tende alla sostituzione dei dirigenti degli uffici unici con rappresentanti degli ufficiali giudiziari, dall'altro tende all'introduzione di questi stessi rappresentanti tra le persone che il presidente della corte d'appello deve sentire per disciplinare la ripartizione dei titoli tra le categorie dei pubblici ufficiali. Non mi pare cioè possibile che possano interloquire in proposito delle persone che, per quanto elette come rappresentanti, non avrebbero la possibilità della dirigenza dell'ufficio e non possono conoscere tutte le esigenze dei vari servizi. In buona sostanza il presidente della corte d'appello sente i dirigenti degli uffici unici non già per acquisire la loro opinione personale, ma per raccogliere gli elementi obiettivi che ritiene utili per una ponderata decisione sulla ripartizione dei titoli. Il Governo esprime quindi parere contrario nei confronti di questo emendamento.

Circa gli emendamenti Coccia e Cacciatore tendenti a sopprimere al secondo comma le parole: « con riferimento anche alla possibilità di svolgere gli altri compiti istituzionali di ciascuna categoria », il Governo ritiene che esso non possa essere accolto in quanto implicherebbe praticamente l'abbandono del criterio di priorità che deve regolare l'attività di tutti i dipendenti dello Stato, i quali, in quanto tali, debbono principalmente svolgere i loro compiti di istituto.

È chiaro che il compito istituzioanle relativo alla levata del protesto è opera svolta nell'interesse pubblico oltre che a vantaggio del creditore, ma non si può fare a meno di rilevare che l'attività istituzionale dell'ufficiale giudiziario e dell'aiutante ufficiale giudiziario non è sostituibile laddove la concorrente competenza attribuita a diverse categorie di pubblici ufficiali in materia di protesto permette di sopperire alle esigenze del servizio mediante ricorso ad altre categorie. Del resto uno degli scopi della riforma è proprio quello di garantire una giusta ripartizione del servizio salvaguardando l'interesse dell'amministrazione della giustizia in ordine agli adempimenti specifici della categoria.

L'onorevole Micheli, infine, propone che la ripartizione dei titoli, nell'ambito della categoria dei notai, avvenga obbligatoriamente previa intesa tra le aziende di credito e i consigli notarili. Debbo far rilevare che, a norma della Costituzione e a norma della stessa legge notarile, l'attività professionale di un notaio, esplicata in forma lecita, non può essere assolutamente compressa o limitata in funzione di un mero criterio quantitativo. Resta fermo in caso di abuso il potere di promuovere nei confronti del notaio un procedimento disciplinare.

Anche su questo emendamento, quindi, il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Coccia, insiste sul suo emendamento.

COCCIA. Sì, signor Presidente, insisto.

MUSOTTO. Mi pare che la formulazione dell'emendamento dell'onorevole Coccia non sia nettamente in contrasto con lo spirito originario del provvedimento, specie se modificato leggermente nel senso di mantenere la dizione « i dirigenti degli uffici unici » e aggiungendo le parole « e i rappresentanti degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari presso gli uffici unici ».

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. In questo caso non ho difficoltà di accettare l'emendamento.

COCCIA. Aderisco all'invito rivoltomi dal deputato Musotto, e modifico il mio emendamento come segue:

Sostituire, al primo comma, le parole: e i dirigenti degli uffici unici, *con le parole*: i dirigenti degli uffici unici nonché i rappresentanti degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari presso gli stessi uffici unici ».

CASTELLI, *Relatore*. Mi rimetto alla Commissione per quanto concerne l'emendamento sostitutivo Coccia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Coccia, per il quale il relatore si è rimesso alla Commissione ed il rappresentante del Governo ha espresso parere favorevole.

(*È approvato*).

Poiché l'onorevole Lospinoso Severini è assente, il suo emendamento soppressivo al secondo comma si intende ritirato.

Passiamo agli emendamenti soppressivi, di identico tenore, Cacciatore e Coccia, non accettati dal relatore né dal Governo.

CACCIATORE. Insisto per la votazione.

COCCIA. Insisto per la votazione.

MUSOTTO. Potrei votare a favore di questo emendamento, purché sia chiaro che tende a sopprimere un'espressione superflua.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. A questo punto sarebbe opportuno sospendere brevemente la seduta per cercare di risolvere la questione. Non nascondo che l'eventuale approvazione di questo emendamento sarebbe considerato un fatto grave da parte del Governo, tale da turbare l'intero equilibrio del provvedimento.

GUIDI. Noi non siamo d'accordo per sospendere la seduta perché rileviamo che ancora una volta tentate di far saltare in aria tutto essendo in minoranza.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non è questo il nostro atteggiamento; faccio rilevare che in qualsiasi momento il Governo può richiedere la rimessione in Assemblea.

COCCIA. Per conto mio sono contrario ad una sospensione della seduta. In questo caso non mi sembra che sospendere i lavori per una decina di minuti contribuirebbe a trovare una soluzione migliore.

Con la mia proposta di sopprimere un inciso, non si afferma che il compito primario dell'aiutante ufficiale giudizlario sia quello di elevare protesti. Però riteniamo che la formulazione dell'inciso, ove passasse, sarebbe uno strumento di discriminazione. Secondo noi potrebbe apparire come una opzione del legislatore a che il dirigente dell'ufficio unico possa avere mano libera.

CASTELLI, *Relatore*. Chiedo all'onorevole Coccia se acconsente a dare atto a verbale che è parere unanime della Commissione che, sia per l'ufficiale giudiziario sia per l'aiutante ufficiale giudiziario, il compito primario non è la levata dei protesti, ma che questo è compito subordinato ad altri..

COCCIA. Purché la stessa affermazione si faccia anche per i notai.

CASTELLI, *Relatore*. Benissimo. Potrebbe dunque restare a verbale che « la Commissione, unanime, ritiene che l'elevazione del protesto non sia né per i notai, né per gli ufficiali giudiziari, né per gli aiutanti ufficiali giudiziari l'adempimento primario cui possano essere subordinati altri adempimenti di istituto previsto dall'ordinamento giudiziario e dalle leggi sul notariato » In tal caso, mi rimetterei alla Commissione per l'emendamento Coccia-Cacciatore.

CACCIATORE. Mi dissocio da questa presa di posizione, non perché siano contrario al concetto della precisazione stessa, ma perché non condivido il fine cui essa tende.

CASTELLI, *Relatore*. La mia dichiarazione non tende a nessun fine recondito.

PRESIDENTE. Comunque, se non vi sono obiezioni, penso possa restare stabilito che, con l'astensione dell'onorevole Cacciatore, la Commissione unanimemente concorda con la precisazione testé enunciata dal relatore.

(*Così rimane stabilito*).

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Con la precisazione fatta, ritiro la mia precedente richiesta di sospendere la seduta, perché si è addivenuti ad una maggiore chiarificazione circa il rapporto tra compiti primari dell'ufficiale giudiziario e l'elevazione dei protesti. Pertanto. mi rimetto alla Commisisone per l'emendamento Coccia-Cacciatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Coccia-Cacciatore, di cui ho precedentemente dato lettura, per il quale il relatore ed il Governo si sono rimessi alla Commissione.

(*È approvato*).

Passiamo all'emendamento aggiuntivo Micheli Pietro, sul quale il relatore si è rimesso alla Commissione ed il rappresentante del Governo ha espresso parere contrario.

MICHELI PIETRO. Insisto per la votazione del mio emendamento, ed invito il rappresentante del Governo a voler rimeditare

sul suo atteggiamento. Il mio emendamento infatti si propone uno scopo moralizzatore. Ci sono degli studi notarili che si accaparrano il servizio dei protesti, e tale possibilità di accaparramento potrebe essere ulteriormente incentivata dal provvedimento che stiamo discutendo, per il fatto stesso che abbiamo consentito ai notai di ricorrere ai presentatori. Per ovviare a questo possibile inconveniente, che tutti deprechiamo, ho prospettato appunto l'esigenza che il riparto, nell'ambito della categoria dei notai, avvenga previa intesa fra le aziende di credito ed i consigli notarili. Il Governo dice che con questo emendamento si verrebbe a ledere la libertà del notaio di essere scelto dal datore di lavoro. Credo però che sia il caso di comprimere leggermente una tale libertà, per evitare gli inconvenienti che temiamo: non credo che ciò comporterebbe una lesione di diritti perfino costituzionali. Invito pertanto il Governo e la Commissione a rivalutare attentamente il mio emendamento.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Potremmo raggiungere un compromesso qualora lei non avesse difficoltà a sostituire le parole « previa intesa fra », con « sentite le ».

MICHELI PIETRO. L'azienda di credito è quella che dà il lavoro, ed è quindi necessario che essa sia non soltanto sentita: quello che mi preme, in sostanza, è che tra l'azienda che dà il lavoro e il notaio che lo riceve ci sia, vorrei dire, un cuscinetto intermedio, che possa evitare il verificarsi degli inconvenienti che temiamo. Naturalmente, se siamo d'accordo sulla sostanza, non sto ad insistere su una parola piuttosto che su un'altra...

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Io potrei accettare solo la formulazione con le parole « sentite le », che mi pare non dia origine ad una norma che comprima troppo la libera esplicazione dell'attività del notaio in base ad un criterio meramente quantitativo.

MICHELI PIETRO. Come ho detto, a me preme di salvare il rapporto tra banca e notaio, e per garantire appunto la correttezza di tali rapporti, mi pare sia giusto inserire il cuscinetto dei consigli notarili. Poiché ritengo che la sostituzione di parole proposta dall'onorevole sottosegretario incida sostanzialmente sul concetto espresso nel mio emendamento, non posso accoglierla, e pertanto mantengo la formulazione originaria dell'emendamento stesso.

CASTELLI, *Relatore.* Non mi oppongo all'emendamento, ma dichiaro tuttavia che mi asterrò dalla votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Micheli Pietro, di cui ho precedentemente dato lettura non accettato dal Governo ed al quale il relatore non si oppone.

(*È approvato*).

Poiché l'onorevole Lospinoso Severini è assente, si intende che abbia ritirato il suo emendamento aggiuntivo.

Pongo in votazione l'articolo 9 nel seguente testo modificato:

ART. 9.

I pubblici ufficiali abilitati ai protesti possono, d'intesa con le aziende di credito, per i titoli da esse consegnati, concordarne la ripartizione.

In mancanza di tale accordo il presidente della corte di appello, o il presidente del tribunale competente da lui delegato, sentite le aziende di credito, i consigli notarili, i dirigenti degli uffici unici nonché i rappresentanti degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari presso gli stessi uffici unici, e tenute presenti le situazioni locali ed ogni altro utile elemento, determina la ripartizione dei titoli tra le categorie dei notai, degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.

La ripartizione, nell'ambito della categoria dei notai, avviene previa intesa fra le aziende di credito e i consigli notarili.

(*È approvato*).

Se non vi sono obiezioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 11,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO